



*Regione Campania*  
*Il Capo Ufficio Legislativo*  
*del Presidente*

**Oggetto: integrazione interrogazione a risposta scritta a firma del Consigliere regionale Alberico Gambino (F.d.I.) concernete "Piano di Zona Ambito Territoriale S1. Attuazione linee guida DGRC 134 del 27/05/2013" R.G. n. 6**

In riscontro alla nota in oggetto, con la quale il consigliere Alberto Gambino rinnova i quesiti posti con l'interrogazione consiliare R.G. n. 6/2015, si rappresenta quanto segue.

In premessa, occorre ribadire che la DGR n. 320 del 03/07/2012 "Modifica degli ambiti territoriali sociali e dei distretti sanitari - provvedimenti a seguito della deliberazione di giunta regionale n. 40 del 14/02/2011" non ha suddiviso l'Ambito S1 in tre distinti ambiti. Non vi è, pertanto, inadempienza alcuna nel rispetto del dispositivo giuntale che non è stato modificato da alcun atto successivo.

A fondamento giuridico della DGR n. 320/2012 occorre richiamare l'articolo 19, comma 1, della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11, "Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n.328" che stabilisce che gli Ambiti territoriali coincidono con i distretti sanitari o loro multipli purché rientranti nella medesima ASL. La DGR n. 320/2012 ha quindi individuato un unico e solo Ambito S1 nei cui confini rientrano tre distretti sanitari (i Distretti n. 60, n. 61, 62) afferenti ad una unica ASL. Tale fattispecie si è determinata anche per gli Ambiti nominati C6 e C7 i cui confini sono coincidenti con più distretti sanitari.

L'Ambito S1 è dunque composto, nel suo insieme e per intero, come indicato nell'Allegato della richiamata DGR 320/2012 dai Comuni di Castel San Giorgio, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Roccapiemonte, Angri, Corbara, Sant'Egidio del Monte Albino, Scafati, Pagani, San Marzano sul Sarno, San Valentino Torio e Sarno.

Il dispositivo della DGR 320/2012 non si presta a diverse interpretazioni o applicazioni del provvedimento. Di fatti, la DGR n. 134/2013 che ha approvato il Piano Sociale Regionale 2013- 2015 e non le Linee Guida, non ha disposto alcuna modifica alla composizione territoriale degli Ambiti, ma ha indicato gli indirizzi programmatici e gli obiettivi della pianificazione sociale in base alla configurazione individuata con la suddetta deliberazione.

Non si può, pertanto, che ribadire, in via preliminare e assorbente ogni altra considerazione, che non sussiste alcuna violazione e che l'attuale assetto territoriale dell'Ambito S1 corrisponde alle disposizioni vigenti.

Quanto qui argomentato, come necessaria premessa, risponde pertanto al quesito riproposto alla lettera a), punti 1) e 1a) della nuova interrogazione.

Nel merito degli altri quesiti si ribadisce quanto già comunicato con la precedente risposta, con maggiore ampiezza di argomentazione.

Il sistema regionale degli interventi e dei servizi sociali, disciplinato dalla legge regionale n. 11/2007, attribuisce alla Regione, attraverso il piano sociale regionale, la funzione di programmazione sociale e la definizione dei principi d'indirizzo e coordinamento per la realizzazione, da parte degli enti locali associati, del sistema integrato di interventi e servizi. In particolare, gli uffici regionali svolgono la verifica

*bf* *xx*



*Regione Campania*  
*Il Capo Ufficio Legislativo*  
*del Presidente*

della conformità del piano sociale di Zona di Ambito con gli obiettivi disposti dal Piano sociale regionale e, successivamente all'approvazione del Piano di Zona, al monitoraggio procedurale per verificare la effettiva realizzazione degli interventi. Tale attività consiste in una verifica sui servizi attivati, in base alla documentazione trasmessa dall'Ambito, e non in un controllo sulle attività di gestione e sulle modalità di affidamento dei servizi stessi. Sulla base di quanto dunque previsto dalla norma regionale, rispondendo così ai punto 1) della nuova interrogazione, come già risposto in precedenza occorre ribadire che l' Ambito ha trasmesso agli uffici regionali, con nota prot. 07457 del 14/11/2014, recepita con prot. reg. 0776171 del 18/11/2014, il monitoraggio procedurale, relativo alla attuazione del Piano sociale di zona per le tre annualità di applicazione del I Piano Sociale regionale 2009-2011 (DGR n. 694 del 16 aprile 2009), rendicontando la totalità delle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali ad esso assegnate ed impegnate per i servizi e gli interventi programmati.

Per quanto riguarda le risorse afferenti alle annualità relative al II Piano Sociale Regionale 2013-2015 (DGR n. 134/2013) è in corso la fase di monitoraggio, che si concluderà come previsto entro dicembre 2015.

In merito al punto 2), come detto in premessa, la costituzione dell'Ambito S1 è regolare e pertanto non ha pregiudicato in alcun modo la quota delle risorse da assegnare né i tempi e le modalità di assegnazione e riparto.

In riferimento ai quesiti 3), 4) 5) 6) 7) e 8) si rammenta che, come detto, il controllo sugli enti locali, di gestione del bilancio e del patrimonio, nonché sulle gestione fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, improntata ai parametri di economicità ed efficacia che debbono sempre ispirare l'azione amministrativa, è attribuita dall'ordinamento nazionale alla Corte dei Conti. Tale organismo effettua, infatti, la funzione di controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Con l'abrogazione del Comitato regionale di controllo (CORECO) non sono più attribuite alla Regione funzioni di controllo sugli atti delle province, dei comuni e degli altri enti locali.

Per questi motivi, nel rispetto del principio di autonomia degli enti locali fissato dal T.U., non attiene agli uffici regionali il controllo sulle modalità di selezione del personale o di affidamento dei servizi, procedimenti che devono scrupolosamente svolgersi secondo le modalità disciplinate dalla normativa nazionale in materia. Ogni denuncia di una eventuale violazione di tali procedura va dunque segnalata agli organismi competenti.

L'utilizzo di enti strumentali da parte dei comuni associati deve avvenire nel rispetto delle previsioni del T.U., nulla rilevando in materia le disposizioni regionali. Agli atti degli uffici competenti, trasmessi dall'Ambito S1, non risultano riferimenti alla Istituzione Scafati Solidale o alla Tempor Spa. e la programmazione territoriale è risultata formalmente coerente con gli obiettivi definiti dalla programmazione regionale.

In ultimo, in merito alla richiesta di "Commissariamento del Piano di Zona S1" espressa al punto 10), si ribadisce che l'esercizio dei poteri sostitutivi si può esercitare in presenza di "accertata e persistente inattività nell'esercizio delle funzioni conferite" (articolo 47 della legge regionale n. 11/2007), inattività che determini pregiudizio per la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali. Non appaiono

HP SL



*Regione Campania*  
*Il Capo Ufficio Legislativo*  
*del Presidente*

dunque sussistere i presupposti di fatto e giuridici per avviare un procedimento di esercizio dei poteri sostitutivi attraverso la nomina di un commissario ad acta. .